

Penale Sent. Sez. 6 Num. 35686 Anno 2019

Presidente: PETITTI STEFANO

Relatore: VIGNA MARIA SABINA

Data Udiienza: 30/05/2019

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:

DIANA NICOLA nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 24/06/1967

DIANA ANTONIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 24/06/1967

DIANA ARMANDO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 29/11/1941

avverso l'ordinanza del 12/02/2019 del TRIBUNALE DELLA LIBERTA' di NAPOLI

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

sentite le conclusioni del PG CIRO ANGELILLIS che conclude per il rigetto dei ricorsi.

udito il difensore:

- avvocato CARFORA ELISABETTA del foro di SANTA MARIA DI CAPUA VETERE, quale sostituto processuale dell'avvocato DE STAVOLA CARLO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE difensore di fiducia di DIANA NICOLA, che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso, a cui si riporta integralmente, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata;
- avvocato BOTTI CLAUDIO del foro di NAPOLI difensore di fiducia di DIANA NICOLA e DIANA ANTONIO, che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata;
- avvocato ARICO' GIOVANNI del foro di ROMA, quale sostituto processuale

dell'avvocato DE STAVOLA CARLO del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE difensore di fiducia di DIANA ANTONIO, che chiede che l'ordinanza impugnata venga annullata senza rinvio in quanto il fatto non costituisce reato;

- avvocato STELLATO GIUSEPPE del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE, oggi nominato avvocato di fiducia di DIANA ARMANDO, che, nel riportarsi ai motivi di ricorso, conclude chiedendo che l'ordinanza venga annullata senza rinvio;

- avvocato SACCONI GIUSEPPE del foro di AVELLINO, oggi nominato avvocato di fiducia di DIANA ARMANDO, che chiede che l'ordinanza venga annullata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di Armando DIANA, Nicola DIANA e Antonio DIANA avverso l'ordinanza di applicazione degli arresti domiciliari emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 23 novembre 2018 per il delitto di concorso esterno nell'associazione mafiosa denominata «clan dei casalesi» dagli inizi degli anni 90 e fino al luglio del 2017, avendo stipulato un accordo con l'organizzazione criminale, dapprima con Vincenzo Zagaria e poi con Michele Zagaria, in virtù del quale ricevevano la protezione dell'associazione da qualunque iniziativa illecita di terzi, versando quale corrispettivo somme di denaro e altre utilità e prestandosi al cambio di assegni per la monetizzazione, tutte prestazioni ritenute idonee a rafforzare l'esistenza e l'operatività dell'organizzazione.

Secondo la prospettazione fatta dai giudici della cautela, i ricorrenti si sarebbero posti da tempo risalente come imprenditori a disposizione del c.d. braccio imprenditoriale della consorteria casalese - gruppo capeggiato, prima, da Zagaria Vincenzo e, poi, da Zagaria Michele - stipulando con esso un patto sinallagmatico fondato su un reciproco vantaggio: da una lato, ricevendo dallo stesso protezione da qualsivoglia azione illecita potesse essere loro rivolta da terzi (in particolare, la sottoposizione a richieste estorsive da parte della criminalità organizzata operante nella zona ove gli stessi esercitavano la propria attività imprenditoriale —Gricignano di Aversa —, territorialmente attribuita ad altra fazione del medesimo clan casalese, facente capo alle famiglie Russo/Schiavone); dall'altro, fornendo al gruppo Zagaria servizi di varia utilità, consistenti in attività di «cambio assegni» (elargizione di denaro contante in cambio di assegni post-datati o a rischio di essere privi di provvista, che il clan riceveva dall'esercizio della propria attività illecita e che aveva necessità di monetizzare velocemente per rimpinguare le casse del sodalizio) e in dazioni di denaro contante.

La gravità indiziaria dell'indicato delitto è stata ravvisata negli esiti investigativi riversati in atti costituiti - in sintesi - dalle plurime e convergenti dichiarazioni di collaboratori di giustizia, da riscontri documentali della P.G. (utili a suffragare l'attendibilità di quelle parti del racconto dei propalanti riferibili a luoghi, attività commerciali, parentele dei soggetti menzionati, etc.), da provvedimenti giudiziari e dalle stesse dichiarazioni di tutti e tre i ricorrenti che hanno ammesso di aver pagato somme di denaro in favore del clan Zagaria.

2. Ricorrono Armando DIANA, Nicola DIANA e Antonio DIANA con due distinti atti, a firma dei difensori avv. Claudio Botti e avv. Carlo De Stavola, che saranno illustrati, laddove possibile, in modo unitario.

2.1. Un primo motivo di ricorso (primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Botti) denuncia il vizio della motivazione con riguardo ai gravi indizi di colpevolezza per il reato di concorso esterno nell'associazione mafiosa, con riguardo al vantaggio asseritamente ottenuto dai ricorrenti che sarebbe consistito - a detta del G.i.p. - in vantaggi imprenditoriali, mentre il Tribunale del riesame avrebbe contraddittoriamente abbandonato tale impostazione limitandosi ad individuare il beneficio nella protezione dalle richieste estorsive di terzi, così ottenendo l'esonero dalla «doppia imposizione» estorsiva che avrebbe dovuto provenire anche dal locale clan Russo\Schiavone.

Del resto, la difesa aveva evidenziato, richiamando le dichiarazioni di Antonio Iovine, che Michele Zagaria estorceva tutti gli imprenditori originari di Casapesenna, indipendentemente dal luogo ove le aziende di costoro operassero, sicché viene meno il presunto risparmio ottenuto dai ricorrenti, mentre tale circostanza rende facilmente comprensibile perché i medesimi protestassero nei confronti di Zagaria allorquando altre organizzazioni mafiose pretendevano il pagamento di ulteriori somme.

Risulta, quindi, evidente che l'ordinanza del Tribunale sia contraddittoria rispetto a quella del Giudice per le indagini preliminari.

2.2. Un secondo motivo di ricorso (secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Botti e secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. De Stavola) denuncia la violazione di legge in relazione agli articoli 110, 416-bis cod. pen., 273 cod. proc. pen., perché i fatti oggetto dell'incriminazione non possono essere ricondotti alla fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, mancando il sinallagma.

Infatti, per quanto concerne il vantaggio della «protezione» rispetto alle estorsioni di altri clan, pur condividendo per mera convenienza espositiva il narrato dei collaboratori di giustizia e perciò assumendo che i ricorrenti avessero ottenuto un'esenzione dalle estorsioni del clan Russo\Schiavone per l'intervento di Michele Zagaria che accentrava su di sé le dazioni dei ricorrenti, questo risultato non può essere validamente considerato come un vantaggio nell'ambito del sinallagma illecito di cui si discorre, come è stato in proposito stabilito dalla

Prima Sezione Penale con la sentenza n. 21104 del 2018 e dalla Quinta Sezione con sentenza Rv 273683 del 5/06/2018.

Si ribadisce che i ricorrenti non si sono avvalsi dell'aiuto del clan per affermarsi a livello imprenditoriale o nel territorio.

2.3. Un terzo motivo di ricorso (terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. Botti) denuncia la violazione di legge, in relazione agli articoli 110, 416-*bis*, 648-*bis* cod. pen., 125 e 192 cod. proc. pen., con riguardo al tema del «cambio assegni», perché, ferme restando la mancanza di convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia i quali riferiscono genericamente di tale pratica senza individuare una specifica operazione e la mancanza di riscontri che avrebbero potuto essere facilmente individuati mediante l'esame della documentazione bancaria, i giudici della cautela hanno erroneamente applicato la legge, anzitutto perché, pur non potendo provare quella che apparentemente è una chiara attività di riciclaggio, hanno utilizzato detta pratica per fondare la responsabilità del delitto di concorso esterno, senza nemmeno indicare in cosa sia consistito il vantaggio per il clan Zagaria.

2.4. Un quarto motivo di ricorso (quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Botti e primo motivo del ricorso a firma dell'avv. De Stavola) denuncia la violazione di legge, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, emergendo intrinseche contraddizioni nelle dichiarazioni di Caterino (che prima individua i Diana come «estorti» e poi come «amici di Zagaria»), importanti divergenze nelle narrazioni di Caterino, da una parte, e Iovine e De Simone, dall'altra, in quanto solo il primo afferma che i Diana «di fatto erano soci di Michele Zagaria», mentre gli altri due li qualificano come soggetti estorti ed anzi escludono qualunque compartecipazione dei medesimi all'organizzazione. Il tribunale del riesame ha anche omesso di rispondere alla memoria difensiva depositata in udienza che evidenziava le sopra indicate contraddizioni.

In particolare, il ricorso a firma dell'avv. De Stavola denuncia il mancato esame delle memorie difensive e degli atti processuali già presenti nel fascicolo nonché di quelli depositati dalla difesa, sia con riguardo al periodo di detenzione di Andrea Autiero, sia con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che vengono riportate dalla difesa nella loro trascrizione integrale per porre in evidenza, così come esposto nella memoria difensiva, il divergente contenuto

informativo offerto nella verbalizzazione integrale rispetto a quella sintetica, proprio con riguardo agli aspetti che concernono i rapporti con i Diana.

Non viene, in particolare, spiegato il motivo per cui è attribuita credibilità alle dichiarazioni di Caterino e Pellegrino che indicano soltanto in un secondo momento delle rispettive propalazioni i Diana come «amici di Zagaria», mentre prima li avevano descritti come vittime di estorsione. Del resto, il Tribunale erroneamente attribuisce a Pellegrino il ruolo di cassiere prima del 2010, in contrasto con le univoche dichiarazioni di questi.

Con riguardo a Lucariello, viene apoditticamente superata la censura relativa alle modalità di individuazione dei Diana che egli indica soltanto dopo avere proceduto a un sopralluogo con la polizia giudiziaria. Del resto, il Tribunale omette di valutare la censura relativa alla mancanza di coincidenza delle dichiarazioni di Lucariello e Caterino, laddove la collocazione temporale dell'episodio estorsivo da essi riferito si pone in contrasto con lo stato detentivo di Michele Zagaria.

Con riguardo a Misso, non viene fornita risposta alla censura difensiva che evidenziava come nell'interrogatorio integrale il collaboratore avesse affermato di non essere a conoscenza dei rapporti tra Diana e Michele Zagaria, mentre lo stesso collaboratore riferisce che i Diana avevano rapporti con Vincenzo Zagaria fino al processo Spartacus I, per poi essere vittime di estorsione da parte di Michele Zagaria.

Con riguardo a Iovine, non viene fornita risposta alla censura che evidenziava che era soltanto Armando Diana ad avere rapporti con Michele Zagaria per il pagamento delle estorsioni e che quest'ultimo incassava anche a nome dei Russo\Schiavone («come se fossero andati anche i Russo»), mentre è travisato il verbale delle dichiarazioni relative al «cambio assegni» perché il collaboratore fa riferimento a Salvatore Diana.

Il ricorso evidenzia, inoltre, altre divergenze nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e il mancato esame delle argomentazioni difensive con riguardo ai medesimi nonché la mancanza di coincidenza sul nucleo essenziale della dichiarazione laddove i pagamenti vengono alternativamente e contraddittoriamente imputati alle estorsioni operate da Zagaria, ovvero da Zagaria anche a nome dei Russo, ovvero a dazioni non periodiche di somme.

2.5. Un quinto motivo di ricorso (quinto motivo del ricorso a firma dell'avv. Botti e terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. De Stavola) denuncia la violazione di legge, in relazione agli artt. 274, 275, 125 cod. proc. pen., e il vizio della motivazione con riguardo alle esigenze cautelari perché, ferma restando l'incerta collocazione degli episodi ai quali si riferiscono i collaboratori di giustizia, episodi che comunque non vanno oltre l'anno 2010, il Tribunale del riesame erra nel ritenere concreto e attuale l'apporto associativo facendo riferimento alla operatività del clan Zagaria, senza spendere una parola in relazione all'apporto che sarebbe fornito attualmente dai ricorrenti, tanto più che nel 2008 essi si sono costituiti parte civile nel processo a carico di Iovine per l'omicidio di Mario Diana (parte di Antonio e Nicola e fratello di Armando), circostanza incompatibile con il ruolo di concorrenti esterni dell'organizzazione.

Del resto, i ricorrenti nel 2015 hanno denunciato i pagamenti a titolo estorsivo che erano stati costretti a fare nelle mani del fratello e del cugino di Michele Zagaria, elemento del quale il Tribunale non fa menzione, così dimostrando un definitivo allontanamento dalle dinamiche di cui erano vittime.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi sono fondati nel senso che sarà precisato.

2. È inammissibile, perché si tratta di motivo nuovo non sviluppato in sede di riesame, il terzo motivo del ricorso a firma dell'avv. Botti che denuncia la violazione di legge, in relazione agli articoli 110, 416-*bis*, 648-*bis* cod. pen., 125 e 192 cod. proc. pen., con riguardo al tema del «cambio assegni».

3. È infondato il quarto motivo di ricorso (quarto motivo del ricorso a firma dell'avv. Botti e primo motivo del ricorso a firma dell'avv. De Stavola), che denuncia la violazione di legge e il vizio della motivazione con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, perché non è in grado di contrastare la correttezza dell'apparato motivazionale sul punto steso dal Tribunale di Napoli.

Il tribunale del riesame ha correttamente e compiutamente riassunto le fonti accusatorie (pag. 62): «DIANA Armando: di lui parlano, nei termini conformi

all'assunto accusatorio sopra abbondantemente ricostruiti, Caterino Massimiliano, Di Grazia Riccardo, Misso Giuseppe, Pellegrino Attilio, Iovine Antonio, D'Alessandro Salvatore. DIANA Antonio: di lui parlano, nei termini conformi all'assunto accusatorio sopra abbondantemente ricostruiti, Caterino Massimiliano, Misso Giuseppe, Pellegrino Attilio, Iovine Antonio, Schiavone Nicola, Cassandra Luigi. DIANA Nicola: di lui parlano, nei termini conformi all'assunto accusatorio sopra abbondantemente ricostruiti, Caterino Massimiliano, Pellegrino Attilio, Misso Giuseppe, Iovine Antonio, Schiavone Nicola, Cassandra Luigi».

Il Tribunale ha messo in evidenza come vi sia sostanziale convergenza del dichiarato dei c.d.g. quanto alla ricostruzione degli elementi materiali del fatto e ha fornito risposta alle argomentazioni difensive di segno contrario, in esse assorbite quelle più generiche e del tutto minoritarie prive di una sia pur minima valenza dimostrativa.

4. Ciò premesso, il problema posto dai ricorrenti, che il Tribunale di Napoli non riesce a superare, è quello della qualificazione della condotta in termini di concorso esterno (primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Botti; secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. Botti e secondo motivo del ricorso a firma dell'avv. De Stavola).

4.1. La contestazione contenuta nell'imputazione provvisoria ha per oggetto la stipulazione di un accordo con l'organizzazione criminale, dapprima con Vincenzo Zagaria e poi con Michele Zagaria, in virtù del quale i DIANA ricevevano la protezione dell'associazione da qualunque iniziativa illecita di terzi, versando – quale corrispettivo – somme di denaro e altre utilità e prestandosi al «cambio di assegni» per la monetizzazione.

Secondo il Tribunale (pag. 59): «le fonti dichiarative sin qui passate in rassegna unite alle ammissioni degli indagati di pagare da sempre il clan Zagaria, consentono di affermare che gli odierni ricorrenti si rivelino "imprenditori amici" del gruppo Zagaria e facenti parte del cd. "cerchio magico degli imprenditori" di Michele Zagaria, favorendo il clan attraverso la sistematica elargizione di somme di denaro e la sistematica attività di "cambio assegni" provento delle attività illecite del medesimo sodalizio consentendo al gruppo camorrista Zagaria non solo di ottenere una rapida monetizzazione degli illeciti

introiti quanto anche quella di assicurarsene il conseguente riciclaggio. Al contempo, essi si preservavano da richieste economiche di matrice estorsiva poste in essere da diversi gruppi della criminalità organizzata locale (nel tempo, i vari Autiero, Di Grazia, Russo/Schiavone) e ottenevano di poter operare in totale tranquillità nel loro settore commerciale e di rafforzare - a detrimento dei loro concorrenti estorti - la propria capacità economico-imprenditoriale (come riscontrata dalle innumerevoli attività imprenditoriali svolte dagli indagati, ricostruite non solo dagli accertamenti della P.G. ma proprio dalle stesse produzioni documentali della Difesa: cfr. allegato 4 della memoria Avv. De Stavola). Il ritratto degli odierni ricorrenti come "imprenditori amici" si ricava, del resto, plasticamente da alcune specifiche connotazioni che loro attribuiscono i plurimi collaboratori escussi dagli inquirenti. Ci si riferisce, in particolare, al fatto che: i pagamenti effettuati dai DIANA venivano sempre, per loro richiesta, fatti tramite intermediari onde evitare il contatto diretto tra loro e membri del sodalizio (cfr. c.d. g. Caterino, Pellegrino): del tutto inverosimile che un soggetto estorto possa pretendere e ottenere tale modalità operativa, peraltro difforme dalle modalità che i provvedimenti giudiziari trasfusi in atti descrivono come attuate dal gruppo degli Zagaria verso i suoi estorti; pagavano ma senza scadenze prestabilite e fisse (come riferito dai c.d.g. Pellegrino, Iovine): modalità evidentemente non consentite agli imprenditori estorti, sottoposti a pagare coattivamente in occasione delle festività annualmente ricorrenti; più volte venivano bloccati i tentativi estorsivi agiti nei loro confronti da altri gruppi criminali (cfr. c.d.g. Caterino, Pellegrino, Lucariello, Misso, Di Grazia): anche questo giustificato solo dalla protezione che essi ricevevano dagli Zagaria; ricevevano cautela e protezione allorché il cambio assegni che veniva loro richiesto poteva avere ad oggetto assegni di dubbia provenienza, in relazione ai quali i DIANA nel loro esclusivo interesse - erano avvisati dal clan di non farli girare per evitare di incorrere in possibili operazioni di accertamento investigativo da parte delle Forze dell'ordine che potevano metterli in difficoltà (cfr. c.d.g. Pellegrino): cautela del tutto incongruente ove essi fossero mere vittime del sodalizio; strategia difensiva anticipata, prospettata dai DIANA al clan, come necessità di costruirsi una patina di legalità che giustificasse la mancata denuncia di pretese estorsive ai loro danni (cfr. Pellegrino): condotta subdola della quale gli imprenditori DIANA non solo mettono al corrente il clan,



ma lo pretendono al suo fianco, espressione di un potere di interlocuzione con lo stesso del tutto paritario, ed invece certamente assente in un rapporto vittima-estorsore. Proprio tali connotati indicano come del tutto inattendibile la tesi alternativa fornita dagli indagati a propria difesa allorché hanno rivendicato il ruolo di imprenditori estorti. Quanto poi all'asserita tesi di rivestire il ruolo di "paladini della legalità" essa oltre che palesemente smentita, nella sua veridicità, dal narrato del collaboratore di giustizia Pellegrino Attilio è proprio incoerente rispetto alle condotte in concreto tenute dai prevenuti. Essi stessi affermano di aver nel tempo pagato sempre a Zagaria (cfr. le dichiarazioni rese dall'indagato DIANA Nicola nell'anno 2016, trasfuse nell'O.C.C., e quelle di identico tenore ribadite da tutti e tre i ricorrenti nel recente interrogatorio di garanzia) ma non giustificano il motivo per cui non li avrebbero denunciati. È proprio il comportamento tenuto dai DIANA che costituisce riscontro logico all'attendibilità del c.d.g. Pellegrino e sconfessa la portata dell'ostentazione pro legalità dei ricorrenti. Né può ritenersi giustificabile il loro comportamento come timore di ritorsione visto che si erano costituiti parte civile nel processo penale contro il gruppo Zagaria per l'omicidio del padre, a dimostrazione della assenza di timori di sorta, mentre in tale epoca essi continuavano a pagare il gruppo Zagaria senza denunciarlo. Né del resto i prevenuti forniscono alcuna giustificazione in ordine alla circostanza per cui fosse loro consentito pagare a Zagaria invece che a Schiavone».

4.2. Si tratta, ad avviso del Collegio, di uno schema che non è completamente coincidente con quello che, secondo la giurisprudenza di legittimità, costituisce il comportamento dell'imprenditore colluso: «Integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la condotta dell'imprenditore "colluso" che, pur senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale, instauri con la cosca, su un piano di sostanziale parità e per propria libera scelta, un rapporto volto a conseguire reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi od utilità. (Fattispecie in cui un imprenditore, che si occupava del trasporto dei rifiuti presso un termovalizzatore, poneva in essere una sistematica sovrapproduzione mediante la quale veniva occultato il "pizzo" pagato dalla società che gestiva il termovalizzatore e che era successivamente riversato

all'associazione criminosa, ottenendone in cambio il monopolio del servizio di trasporto)» (Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, La Valle, Rv. 273390; sul tema, analogamente: Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 6, n. 30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740).

Nel caso oggetto del giudizio, infatti, il vantaggio, per come ricostruito dal tribunale del riesame, sarebbe costituito dalla circostanza di non dovere pagare il pizzo (anche) al clan Russo/Schiavone, egemone nel territorio ove sorgeva l'azienda dei DIANA, essendo bastevole il pagamento fatto a Zagaria.

In disparte quanto fondatamente sostenuto dalle difese in merito alla mancanza di riscontro alla dichiarazione del c.d.g. De Simone (pag. 55 dell'ordinanza cautelare) che aveva individuato come ulteriore vantaggio anche il fatto che negli anni '80 gli Zagaria intervennero personalmente per aiutare i DIANA ad acquistare ad un'asta pubblica il terreno e il fabbricato sede della loro azienda, il tribunale del riesame non fornisce risposta alle censure difensive concernenti:

- le dichiarazioni del c.d.g. Lucariello che ha riferito di avere saputo da Russo Giuseppe che Zagaria era direttamente interessato alla fabbrica di DIANA perché possedeva in essa delle quote, elemento incompatibile con la ricostruzione prescelta e che sarebbe foriero di un ben più grave inquadramento del ruolo degli indagati, ma per ciò solo in contraddizione con l'ipotesi del vantaggio imprenditoriale;

- le dichiarazioni di Nicola Schiavone e di Caterino Massimiliano che hanno riferito che Zagaria versava a sua volta «un riconoscimento» al clan Russo per evitare che imponesse il pizzo agli imprenditori di Gricignano d'Aversa (come i DIANA), sicché non si tratterebbe affatto di un vantaggio offerto ai DIANA, quanto piuttosto di una partita di giro perché Zagaria raccoglieva il «pizzo» anche per conto di altri clan;

- le dichiarazioni di Di Grazia e Pellegrino che hanno ricordato che quando Autiero tentò un'estorsione nei confronti di DIANA, Zagaria lo bloccò immediatamente e, in cambio, accettò la richiesta di Autiero di fare assumere suo fratello presso la ditta dei DIANA, così dandosi credito alla possibile sussistenza del fenomeno della c.d. impresa mafiosa in quanto posta sotto il controllo diretto della criminalità organizzata, circostanza apparentemente incompatibile con l'ipotesi accusatoria del concorso esterno.

Del resto, pur aderendo alla ricostruzione offerta dal tribunale del riesame in ordine al fatto che i DIANA pagavano il «pizzo» al solo Zagaria, che impediva ad altri di fare lo stesso, l'ordinanza non chiarisce perché il fatto di pagare un solo estorsore (anziché due), anche se con modalità non particolarmente aggressive, configuri un vantaggio tale da integrare il concorso esterno in associazione mafiosa, non potendosi ravvisare il vantaggio nella circostanza che l'estorsore impedisca agli altri di perpetrare altre estorsioni nei confronti dell'imprenditore.

4.3. L'ordinanza impugnata meriterebbe, quindi, di essere annullata con rinvio per risolvere i sopra indicati difetti motivazionali nonché per dare corretta applicazione ai richiamati principi di diritto in tema di concorso esterno dell'imprenditore colluso, ma, tenuto conto di quanto si dirà in tema di esigenze cautelari, prevale la formula dell'annullamento senza rinvio.

5. Con riguardo alle esigenze cautelari i ricorsi sono fondati, sicché l'ordinanza va annullata senza rinvio.

Il provvedimento impugnato individua la cessazione del presunto apporto esterno nel 2010, ma ritiene sussistenti e attuali le esigenze cautelari in capo ai ricorrenti DIANA a causa dell'esistenza del sodalizio in epoca successiva (fino al 2016).

Si tratta di conclusioni errate che non tengono conto del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha precisato che «in tema di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari può essere superata attraverso una valutazione prognostica, ancorata ai dati fattuali emergenti dalle risultanze investigative acquisite, della ripetibilità della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorterìa, tenendo conto in questa prospettiva dell'attuale condotta di vita e della persistenza o meno di interessi comuni con il sodalizio mafioso senza necessità di provare la rescissione del vincolo, peraltro in tesi già insussistente» (Sez. 6, n. 18015 del 13/04/2018, Maesano, Rv. 272900).

Si è, poi, chiarito che «la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel caso in cui è contestata la fattispecie di concorso esterno in associazione di tipo mafioso, ma è superata se risulta esclusa, secondo una valutazione prognostica, la possibilità del ripetersi della situazione che ha dato luogo al contributo dell'"extraneus" alla vita della consorterìa, a differenza di

quanto rileva con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa, giacché in tal caso, atteso l'evidenziarsi di una situazione di "affectio societatis", la presunzione è vinta solo se siano acquisiti elementi tali da dimostrare in concreto un consistente allontanamento del soggetto rispetto all'associazione» (Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Ragosta, Rv. 258809).

Il Tribunale avrebbe, pertanto, dovuto escludere che, in presenza di una cesura temporale rilevante (cessazione dell'apporto dal 2010) e di altri elementi significativi (costituzione di parte civile ai danni di Iovine; denunce delle estorsioni subite nel 2015), i concorrenti esterni non abbiano receduto dal concorso.

Infatti, come puntualmente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, «la fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia come reato permanente, al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio, fermo restando che il concorrente può far cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'associazione» (così Sez. 5, n. 35100 del 05/06/2013, Maticena, Rv. 255769).

Da ciò discende che, se per un verso la cessazione dell'apporto esterno fa venire meno la permanenza del reato, per altro verso, viene meno l'attualità delle esigenze cautelari laddove, come nel caso di specie, risulti trascorso un significativo lasso di tempo dalla cessazione del rapporto avvenuta nel 2010.

5.1. Tenuto conto dell'ampio lasso di tempo intercorrente tra il presunto manifestarsi del concorso esterno e la necessaria valutazione in termini di attualità, che lo stesso Tribunale di Napoli esclude dopo il 2010, l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio con riguardo alle esigenze cautelari.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 c.p.p.

Così deciso il 30 maggio 2019.